

BOZZE DI STAMPA

12 dicembre 2019

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (1633)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

IANNONE

Sostituire i commi da 1 al 16 con i seguenti:

«1. All'articolo 1, comma 10-*bis*, della legge 25 febbraio 2016, n. 21, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 30 giugno 2020, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.".

2. All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti a essa assegnati, si procede all'assunzione per scorrimento dalle graduatorie d'istituto che sono trasformate, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, in graduatorie provinciali, aggiornabili ogni anno e aperte a nuovi inserimenti. Il personale sprovvisto di abilitazione, al fine della conferma nei ruoli, deve conseguire la relativa abilita-

zione all'esercizio della professione attraverso la frequenza di apposito corso universitario. Le disposizioni sono attuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di natura regolamentare, da emanare entro il 30 giugno 2020."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria».

1.2

IANNONE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per docenti della scuola» aggiungere le seguenti: «dell'infanzia primaria e».

Conseguentemente:

- al comma 2, primo periodo:

dopo le parole: «per la scuola» aggiungere le seguenti: «dell'infanzia primaria e»;

sostituire le parole: «ventiquattromila posti» con le seguenti: «trentaduemila posti, di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria e ventiquattromila nella scuola secondaria»»;

- al comma 5, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, e di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96»;

- al comma 6, primo periodo:

sopprimere la parola: «secondarie»;

aggiungere, in fine, le parole: «, incluso quello prestato dal personale educativo e di religione»;

- sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria»».

1.3

IANNONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «di cui il 50 per cento riservato a un concorso straordinario, secondo le modalità di cui all'articolo 1, al per-

sonale che abbia svolto nell'insegnamento di religione cattolica tre annualità di servizio entro l'anno scolastico 2019/2020, in possesso dell'idoneità diocesana».

1.4

DE POLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Come disposto dall'articolo 4, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 87 del 2018, al fine di garantire la continuità didattica, è altresì prevista una proroga all'anno scolastico 2019/2020 dei docenti magistrali assunti sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato con clausola risolutiva ovvero la salvaguardia dei rapporti di lavoro in corso fino al 31 agosto 2020.

1.5

DE POLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È concesso ai docenti diplomati magistrali assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova di entrare in ruolo allo scadere dell'anno scolastico in corso 2019/2020».

1.7

IANNONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento a spese dello Stato alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).».

Conseguentemente sopprimere il punto 1) del comma 9, lettera g).

1.6

IANNONE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le parole: «per complessivi ventiquattromila posti»;

b) al comma 3, sopprimere le parole: «sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori».

1.8

IANNONE

Al comma 2 sopprimere le parole: «per complessivi ventiquattromila posti».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori» con le seguenti: «all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori, di cui al successivo comma 9, lettera b), per tutti quei candidati che hanno, comunque, superato la prova concorsuale e conseguono l'abilitazione all'insegnamento.».

1.9

IANNONE

Al comma 2 sostituire le parole: «ventiquattromila vincitori» con le seguenti: «quarantotto mila vincitori».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «ventiquattromila vincitori» con le seguenti: «quarantotto mila vincitori».

1.21

SBROLLINI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente:

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «Al fine di» fino a: «scuole secondarie statali» con le seguenti: «Il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, paritarie e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale».

sopprimere il comma 7;

al comma 9 lettera d) sopprimere le parole: «a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7»;

al comma 9 lettera e) sostituire le parole: «nelle prove di cui alle lettere a) e d)» con le seguenti: «nella prova di cui alla lettera a)»;

al comma 10 sostituire le parole: «Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate» con le seguenti: «La prova di cui al comma 9, lettera a) è superata»; e la parola: «riguardano» con la seguente: «riguarda»;

al comma 11, lettera b) sostituire le parole: «alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d)» con le seguenti: «alla prova di cui al comma 9, lettera a)»;

al comma 11, lettera e) le parole: «distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d)» sono soppresse.

1.10

IANNONE

Al comma 3, sostituire le parole: «sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori» con le seguenti: «per tutti quei candidati che hanno, comunque, superato la prova concorsuale e conseguono l'abilitazione all'insegnamento, all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori, di cui al successivo comma 9, lettera b)».

1.11

IANNONE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in regione diversa, a domanda, da quella in cui il suddetto personale è stato inserito nella graduatoria di merito, in coda e fino all'esaurimento della graduatoria».

1.12

IANNONE

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «tra l'anno scolastico 2008/2009 e» con: «entro».

1.13

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «hanno svolto», inserire le seguenti: «nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale».

Conseguentemente al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, sostituire le parole da: «istituzioni scolastiche statali» fino a: «scuole secondarie statali» con le seguenti: «istituzioni scolastiche e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e del sistema dell'istruzione e formazione professionale»;

- aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il servizio svolto nelle istituzioni dell'istruzione e della formazione professionale è preso in considerazione purché tale servizio sia svolto in enti accreditati dalle regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso oppure all'insegnamento di sostegno e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.14

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «hanno svolto», aggiungere le seguenti: «nel sistema dell'istruzione e formazione professionale».

Conseguentemente, al comma 6:

- primo periodo, dopo le parole: «scuole secondarie statali» aggiungere le seguenti: «, nel sistema dell'istruzione e formazione professionale»;

- aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il servizio svolto nelle istituzioni dell'istruzione e della formazione professionale è preso in considera-

zione purché tale servizio sia svolto in enti accreditati dalle regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso oppure all'insegnamento di sostegno e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.15

IANNONE

Al comma 5, lettera a), al primo periodo, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

1.16

IANNONE

Al comma 5, lettera, a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto ai periodi precedenti».

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere la lettera b).

1.17

IANNONE

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

1.18

NENCINI, SBROLLINI

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; hanno svolto tre o più annualità di servizio su sostegno.».

1.19

IANNONE

Al comma 5, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al comma 13, lettera b), inserire in fine il seguente periodo: «è definita altresì l'acquisizione del diploma universitario di specializzazione per le attività di sostegno, nel caso in cui il vincitore ne sia provvisto».

1.20

DE POLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per il personale docente della scuola, assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale».

1.22

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «scolastiche statali» fino a: «scuole secondarie statali» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, nonché nel sistema di istruzione e formazione professionale se il servizio sia svolto in enti accreditati dalle Regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.23

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «scolastiche statali» fino a: «scuole secondarie statali» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, nelle scuole paritarie definite ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, nonché nel sistema di istruzione e formazione professionale se il servizio sia svolto in enti accreditati dalle regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.24

IANNONE

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «nelle scuole secondarie statali» con le seguenti: «nelle scuole secondarie statali, paritarie e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale attuati dalle Regioni».

1.25

IANNONE

Al comma 6, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o ancora quale dottore di ricerca.».

1.26

IANNONE

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «insegnante di sostegno» inserire le seguenti: «, insegnante di religione cattolica».

1.27

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, BINETTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che abbiano svolto sull'insegnamento di religione cattolica le annualità di servizio di cui al comma 5.».

1.28

IANNONE

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che abbiano svolto sull'insegnamento di religione cattolica le annualità di servizio di cui al comma 5.».

1.31

IANNONE

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca, fermo restando il possesso dei crediti formativi previsti per la partecipazione alla classe di concorso scelta come da tabella inserita nel DM 259/17.».

1.29

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca.».

1.30

IANNONE

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca.»

1.32

IANNONE

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento,».

1.33

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. È altresì ammesso alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso di un dottorato di ricerca, conseguito entro l'anno accademico 2018/2019, accompagnato dal possesso di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, di cui al decreto legislativo n. 59 del 2017, nelle discipline antropologiche-psicologiche-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche».

1.34

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole «5 e 6» con le seguenti: «5, 6 e 7».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

1.35

IANNONE

Al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:

*«a-bis) I quesiti di cui alla precedente lettera a) sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e degli USR competenti.».*

1.36

IANNONE

Al comma 9, lettera e), dopo le parole: «dei soggetti che,» inserire le seguenti: «pur non».

1.37

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1).

1.38

IANNONE

Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1).

1.39

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Al comma 9, lettera g), numero 1), dopo le parole: «sistema nazionale di istruzione» inserire le seguenti: «o a tempo indeterminato presso una scuola paritaria o una istituzione di istruzione e formazione professionale accreditata dalle Regioni, se il servizio è prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.40

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Al comma 9, lettera g), numero 1), dopo le parole: «sistema nazionale di istruzione» aggiungere le seguenti: «o in una istituzione dell'istruzione e della formazione professionale accreditata dalle Regioni, se il servizio è prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.41

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 9, alla lettera g), sopprimere il numero 3

Conseguentemente, al comma 13, alla lettera c), sopprimere le parole: «nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione della relativa commissione».

1.42

NENCINI, SBROLLINI

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. Le prove di cui al comma 9, lettera a) e d), sono da intendersi non selettive; il punteggio conseguito nelle prove, sommato al punteggio attribuito alle annualità di servizio, determina la graduatoria di ammissione all'anno di prova dei candidati fino ad esaurimento dei posti messi a bando, e riguarda il programma di esame previsto per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018.».

1.43

IANNONE

Al comma 10 sostituire le parole: «sette decimi» con le seguenti: «sei decimi».

Conseguentemente al comma 13 lettera b) sostituire le parole: «sette decimi» con le seguenti: «sei decimi».

1.44

IANNONE

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto».

1.45

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di evitare indebiti e discriminanti trattamenti retributivi nell'ambito delle figure docenti, i docenti di sostegno in possesso di laurea magistrale o di laurea conseguita con ordinamento previgente, in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno, sono inseriti nel profilo stipendiale della sesta fascia delle tabelle retributive.».

1.46

IANNONE

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17.1. All'articolo 19 del decreto legislativo n.81 del 2015, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative del settore scuola possono prevedere la possibilità di stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, per i docenti che insegnano nella scuola paritaria senza essere ancora abilitati all'insegnamento o specializzati sul sostegno."».

1.62

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17.1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative del settore scuola possono prevedere la possibilità di stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, per i docenti che insegnano nella scuola secondaria paritaria senza essere ancora abilitati all'insegnamento o specializzati sul sostegno."».

1.47

IANNONE

Dopo il comma 17-septies, inserire il seguente:

«17-septies.1 Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.».

1.48

IANNONE

Dopo il comma 17-septies, inserire il seguente:

«17-septies.1 Il personale che ha superato le prove suppletive del concorso a cattedra bandito con i decreti del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, è inserito a pieno titolo nelle vigenti graduatorie di merito.».

1.49

IANNONE

Dopo il comma 17-septies, inserire il seguente:

«17-septies.1 All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente e le graduatorie di merito concorsuali relative a posti di sostegno siano esaurite e rimangono posti ad esse assegnati, si procede nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, all'assunzione per scorrimento dalla prima e seconda fascia delle graduatorie d'istituto che sono trasformate insieme alla terza fascia, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in graduatorie provinciali, aggiornabili ogni anno e aperte a nuovi inserimenti. Le disposizioni sono attuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di natura regolamentare da emanarsi entro il 30 giugno 2020."».

1.50

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire il comma 17-octies con il seguente:

«17-octies. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.».

1.51

IANNONE

Sostituire il comma 17-octies, con il seguente:

«17-octies. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto».

1.52

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 18, sostituire le parole da: «per un ulteriore anno» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sino all'esaurimento della graduatoria».

1.53

IANNONE

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18.1. Il comma 5 dell'articolo 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituirlo con il seguente: "I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quali province e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere al massimo in due province limitrofe, anche se di regioni diverse, per le tipologie di posto messe a concorso nelle stessa, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5".

18.2. Il comma 5 dell'articolo 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituirlo con il seguente: "I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'ambito territoriale di una delle province in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso FIT".

18.3. All'articolo 17 comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di" con le seguenti: "Le graduatorie di merito provinciali comprendono tutti coloro che propongono istanza di".

18.4. All'articolo 17 comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta" con le seguenti: "Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito provinciale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta".

18.5. All'articolo 17 comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "L'ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto", con le seguenti: "L'inserimento in ruolo conseguente alla conclusione positiva del citato percorso comporta la cancel-

lazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto".

18.6. All'articolo 17 comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove concorsuali" con le seguenti: "Le graduatorie di merito provinciali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove concorsuali".

18.7. All'articolo 17 comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera c) e comporta l'ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT" con le seguenti: "Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito provinciale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera c) e comporta l'ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT".»

1.54

IANNONE

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18.1. Le graduatorie d'istituto di cui all'articolo 5 comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate e aperte annualmente, a livello provinciale, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Conseguentemente è abrogato il comma 107 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

1.55

IANNONE

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18.1. Al fine di evitare situazioni di difficoltà nel reperimento del personale docente ed educativo, con relativa tempistica a danno dell'utenza, è indetto un concorso per soli titoli per tutte le classi di concorso utile per quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

1.56

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Al comma 18-bis, dopo le parole: «e negli elenchi aggiuntivi predetti» inserire le seguenti : «sono nominati, allo spirare del termine di cui al comma precedente, nel limite del cinquanta per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali, fino all'esaurimento delle graduatorie e degli elenchi aggiuntivi. Gli stessi soggetti, inoltre,»

1.57

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Sostituire il comma 18-quater, con il seguente:

«18-quater. Allo scopo di assicurare la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario collocato a riposo in applicazione della riforma della «quota 100», nonché allo scopo di corrispondere alle legittime attese di coloro che sono inclusi a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato, è accantonato, distinto per tipologia, per classe di concorso e per provincia, un numero di posti pari a quelli rimasti vacanti e disponibili successivamente alla chiusura delle procedure di formalizzazione dell'organico, di attuazione della mobilità territoriale e professionale e di immissione in ruolo in riferimento all'anno scolastico 2019-2020. Il suddetto numero di posti accantonati sarà sottratto a tutte le operazioni di mobilità e di nomina in ruolo relative all'anno scolastico 2020- 2021 e sarà attribuito con decorrenza giuridica 2019/20 e decorrenza economica 2020/21 a coloro che avevano titolo alla nomina in ruolo già in relazione all'anno scolastico 2019/20.»

1.58

RUSO

Al comma 18-quater, dopo le parole: «In via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente» inserire le seguenti: «e ATA».

1.59

IANNONE

Sostituire il comma 18-sexies con il seguente:

«18-sexies. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 2-bis è abrogato;

b) all'articolo 10, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: ", in base a quanto richiesto nel PEI, in deroga ai vincoli sulla determinazione annuale complessiva degli organici."».

1.60

IANNONE

Sostituire il comma 18-sexies con il seguente:

«18-sexies. Al comma 2, dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "in base a quanto richiesto nel PEI, in deroga ai vincoli sulla determinazione annuale complessiva degli organici. Conseguentemente è soppresso il comma 2-bis dell'articolo 6".».

1.61

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo il comma 18-septies, inserire il seguente:

«18-septies.1 Nell'ambito delle procedure di immissione in ruolo annualmente autorizzate, anche in via straordinaria come disciplinato dai commi precedenti, l'assegnazione dei posti viene adottata prevedendo la precedenza delle cattedre nelle materie scientifiche».

1.63

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Dopo il comma 18-septies, inserire il seguente:

«18-septies.1. Nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 possono insegnare i docenti in possesso dei requisiti validi per l'accesso al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e comma 2, lettera *a)* e *b)*, anche se privi di abilitazione. Per l'insegnamento su posti di sostegno è richiesto il possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità».

1.64

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Dopo il comma 18-septies, inserire il seguente:

«18-septies.1. Nelle more dell'avvio delle necessarie procedure abilitanti e di specializzazione sui posti di sostegno, e della definizione dei provvedimenti negoziali volti a introdurre nel CCNL del comparto scuola specifiche disposizioni in materia, a partire dal 1° gennaio 2020 le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 possono assumere personale docente in possesso dei requisiti validi per l'accesso al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 59 del 2017, anche se privi di abilitazione, con contratto a tempo determinato in deroga a quanto disciplinato dall'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. La durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorso tra la scuola paritaria e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può comunque superare i 48 mesi. Qualora il limite dei quarantotto mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto, a tempo indeterminato dalla data di tale superamento».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce l'indizione di una procedura straordinaria con l'indizione ai fini del reclutamento e dell'abilitazione di personale docente, includendo, ai soli fini abilitanti, il servizio prestato presso le scuole paritarie;

valutato che:

dall'entrata in vigore della legge 62 del 2000 sul riconoscimento della parità scolastica le scuole private paritarie sono state abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale in presenza di determinati requisiti, entrando a far parte, a tutti gli effetti, del sistema di istruzione nazionale;

numerosi istituti tuttavia, nel secondo ciclo di istruzione, «sponsorizzano» la propria offerta formativa con l'obiettivo di «invogliare» gli studenti che siano rimasti indietro nel percorso d'istruzione, magari seguito in una scuola statale, ad affidarsi a loro, per recuperare «tempo» e sostenere le prove intermedie e gli esami di maturità, come candidati privatisti (dietro pagamento di rette annuali o poliennali piuttosto consistenti), sostenendo quindi il penultimo e l'ultimo anno di scuola nel medesimo anno scolastico;

in questo modo però, soprattutto in alcuni istituti situati in grandi città del centro-sud Italia, si è dato vita a un vero e proprio «mercato dei titoli», a scapito della qualità della formazione e dell'istruzione. D'altra parte appare opportuno notare come quegli istituti che promuovono la possibilità di recupero di anni scolastici, esclusivamente privati, pubblicizzino tale percorso con ottiche di personalizzazione e «razionalizzazione» dei tempi di studio;

appare opportuno notare che recuperare un anno di studio dovrebbe essere, oltre alle ragioni personali che possono aver contribuito a determinato il fatto, un'impresa piuttosto ardua, se si pensa di doversi sforzare «il doppio» per poter apprendere un programma originariamente suddiviso in due anni scolastici;

la realtà, purtroppo, è ben diversa dal perseguimento di una logica volta a premiare il merito: vi sono alcune scuole private, come emerso anche da inchieste giornalistiche di settore, che vivono in funzione del solo esame

finale per il conseguimento del diploma, richiamando studenti privatisti con sconti sulle annualità di corso per poter conseguire un diploma «facile»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, dopo aver adeguatamente verificato l'andamento del fenomeno negli ultimi anni, di introdurre nella disciplina di settore relativa alle scuole paritarie la preclusione allo svolgimento degli esami di idoneità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ai fini dell'accesso alle penultime classi e alle ultime classi nel secondo ciclo di istruzione.

G1.101

ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge prevede disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

valutato che:

è stato assegnato all'esame della commissione il disegno di legge di iniziativa governativa recante «Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca»,

impegna il Governo:

a prevedere l'integrazione di rappresentanti del corpo dei docenti nella Commissione per la redazione del Codice della legislazione scolastica, universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca, istituita con decreto del Ministro Marco Bussetti in data 21 novembre 2018, relativamente alla «Sezione Istruzione».

G1.102

PIARULLI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

la categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP) ricomprende docenti con competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidate specifiche mansioni relative alle attività didattiche che si svolgono nei laboratori e da anni, rappresentano un insostituibile anello di congiunzione tra gli aspetti teorici e quelli pratici dell'insegnamento di talune discipline e sono riconosciuti, anche ai fini economici, dal decreto legislativo n. 1277 del 1948;

i titoli di studio di scuola secondaria superiore, conseguiti dagli insegnanti tecnico pratici, sono da considerarsi abilitanti, ai sensi della direttiva 2005/36/CEE e del decreto legislativo n. 206 del 2007 di attuazione della direttiva stessa;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, pur apportando radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha espressamente previsto all'articolo 3, comma 2, che «il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento», il che sta a significare, ribadito più volte dai giudici del TAR e/o dai giudici del lavoro, che «per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016»;

considerato che:

le disposizioni ora citate sono state applicate in maniera differente, per quanto riguarda la permanenza con riserva, in dette graduatorie, sulla base di interpretazioni disomogenee degli U.S.P./U.S.R. e/o delle Scuole capofila, comportando disparità di trattamento degli ITP, su tutto il territorio nazionale. Infatti, alcuni di essi sono stati assegnatari di nomina, altri, invece, nella medesima situazione, sono stati, addirittura depennati;

numerose sono state le modalità per acquisire l'abilitazione all'insegnamento dal 1990, con riferimento alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario abilitanti (SSIS), al Tirocinio formativo attivo per l'inse-

gnamento secondario abilitante (TFA) e al Percorso abilitante speciale (PAS); di fatto, però, la maggior parte degli insegnanti tecnico-pratici si sono trovati nell'impossibilità di conseguirla per la mancanza di percorsi a loro dedicati;

il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, con Nota 37856 del 28 agosto 2018, ha fornito istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze per l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 e, in particolare, la gestione degli esiti del contenzioso seriale promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP), ai fini dell'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto pieno iure o con «riserva» specificando che «l'inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive»;

valutato altresì che:

con due sentenze del Consiglio di Stato - nn. 4503 e 4507 del 2018 - relative alla stessa tipologia di contenzioso, si chiede alle scuole di depennare i ricorrenti presenti in tali pronunce sostenendo che: «Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l'esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d'istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti»;

tuttavia, se si estendono le decisioni sfavorevoli agli ITP del Consiglio di Stato *erga omnes*, sarebbero state parimenti da estendere le numerose decisioni favorevoli agli ITP *erga omnes*, inserendoli pertanto pieno iure nella II fascia delle graduatorie d'istituto, muovendo dalla sentenza pilota del Tar Lazio n. 201709234 pubblicata il 7 agosto 2017 fino alle innumerevoli sentenze passate in giudicato. Infatti, lo stesso Tar Lazio, nel decreto monocratico 4142/2017 rilevava la necessità di uniformarsi, da parte dell'Amministrazione, alle decisioni come «l'unico mezzo per evitare il crearsi di disparità tra docenti ITP vantanti posizioni omogenee»;

considerato infine che:

vi sarebbe la possibilità che gli ITP, con appello pendente e in posizione di conferimento nomina, possano essere utilizzati, nelle more delle decisioni in merito, a difesa del diritto costituzionale all'istruzione degli alunni con disabilità, privi ancora a novembre, di assegnazione di docenti specializzati di sostegno e/o di qualsiasi docente privo del titolo di specializzazione,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, finalizzati a impedire qualsiasi forma di eventuale disparità o discriminazione, volti ad assicurare agli insegnanti tecnico-pratici effettiva parità di trattamento.

G1.103

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

gli istituti di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) si trovano in una situazione di preoccupante criticità e i diplomati presso tali istituti vivono una grave situazione di incertezza circa l'accesso alla professione di docente;

invero il legislatore ha sancito l'equipollenza del diploma AFAM cosiddetto vecchio ordinamento, rilasciato prima dell'1 gennaio 2013 e posseduto congiuntamente al diploma di maturità, con un titolo abilitante all'insegnamento, e, quindi, all'inserimento in II fascia delle graduatorie di Istituto, quale è il diploma accademico di II livello;

l'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, istitutiva del comparto AFAM, dispone che «i diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio e di accademia.»;

l'articolo 102 della legge 228/12 ha previsto che «Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999 n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle Università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2017, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 6 luglio 2001. Ancora, l'articolo 107 della medesima legge dispone che «i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e con-

giuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

il comma 107-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2017 del termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza dei diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

il decreto ministeriale n. 374/2017, recante «Aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020», per l'inserimento nella seconda fascia tra gli altri titoli prevede il «diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di Musica negli Istituti Musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/1 e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 28 settembre 2007, n. 137»;

l'articolo 4 del citato decreto ministeriale prevede che «Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all'insegnamento rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola»;

il medesimo decreto ministeriale, inoltre, valuta quale titolo abilitante la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico di II livello, cui, in virtù della legge 228/2012 è stato equiparato il diploma vecchio ordinamento congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria;

il decreto ministeriale del 10 aprile 2019, n. 331, ha previsto l'equipollenza del Diploma AFAM v.o. congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito entro il 31 dicembre 2021, ai diplomi accademici di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del MIUR sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103 della Legge 218/2012, da emanarsi entro tre mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge;

molti docenti AFAM v.o. hanno sottoposto la questione al vaglio dei Tribunali del Lavoro, i quali hanno sancito - con sentenza definitiva - il diritto di costoro ad essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto in virtù del valore abilitante del Diploma AFAM v.o.;

si è rivelata discriminatoria la circostanza per cui docenti con medesimi titoli e inseriti nelle graduatorie d'istituto si vengano a trovare in posizioni nettamente differenti: mentre alcuni sono stati riconosciuti abilitati in forza di sentenze passate in giudicato, altri, pur avendo proposto ricorso sugli stessi presupposti dei primi, rimangono nella terza fascia delle graduatorie

d'istituto con probabilità praticamente nulle anche solo di stipulare incarichi di supplenza;

molti docenti AFAM ai quali è stata riconosciuta l'equipollenza del Diploma di Conservatorio all'abilitazione all'insegnamento, hanno partecipato al concorso bandito con D.G.G. del MIUR n. 85 del 1° febbraio 2018 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in quanto lo stesso bando di concorso ha previsto espressamente che il titolo di abilitazione, requisito indispensabile per la partecipazione al concorso, potesse essere posseduto per effetto di provvedimenti giudiziari anche non definitivi;

anche per il concorso DDG n. 85 del 1° febbraio 2018, si è creata una forte disparità di trattamento per i docenti AFAM, in quanto in alcune regioni i candidati sono stati regolarmente inseriti nelle graduatorie di merito e stanno facendo l'anno di FIT, mentre altri candidati sono stati depennati vedendosi costretti ad adire I Tribunali amministrativi regionali;

il TAR Puglia ha accolto dapprima in via cautelare i ricorsi proposti da diversi docenti esclusi, e tale orientamento è stato poi confermato con le sentenze di merito, nelle quali è stato definitivamente dichiarato il diritto dei docenti destinatari di provvedimento del Giudice del Lavoro, che dichiara il valore abilitante del titolo AFAM vecchio ordinamento, ad essere reinseriti nelle graduatorie del concorso,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché i diplomi di conservatorio AFAM conseguiti in regime di vecchio ordinamento siano riconosciuti come titoli abilitanti, ponendo fine alla ingiusta disparità di trattamento rappresentata in premessa.

G1.104

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

si tratta di un momento particolarmente caotico per la categoria dei docenti diplomati magistrali, che sta affrontando ancora i depennamenti dalle Gae in virtù delle sentenze definitive;

a conferma dei ruoli già sottoscritti e la proroga dei contratti in essere, sarebbe opportuno permettere a coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova di entrare in ruolo allo scadere dell'anno scolastico in corso 2019/2020,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di garantire la validità del titolo di diploma magistrale, per coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova, per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali.

G1.105

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di reclutamento del personale scolastico ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1 prevede che la procedura straordinaria è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno;

con particolare riferimento agli insegnanti di sostegno che operano nelle scuole, appare evidente, ormai da anni, la mancanza di formazione degli stessi insegnanti riguardo la patologia del disturbo dello spettro autistico e le relative modalità di gestione degli alunni autistici nonché delle dinamiche e delle relative metodologie di insegnamento;

altra problematica evidente che ostacola il corretto sostegno in ambito scolastico ai bambini autistici è certamente: la mancanza di continuità didattica ovvero la mancanza di continuità del rapporto fra operatore della

scuola e allievo che a causa di meccanismi determinati dalle graduatorie viene continuamente interrotto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative di tipo normativo volte a destinare risorse finalizzate alla adeguata formazione degli insegnanti di sostegno assegnati ad alunni interessati dalla patologia del disturbo dello spettro autistico nonché volte a garantire la continuità didattica agli stessi alunni.

G1.107

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

tale provvedimento è finalizzato, in particolare, a porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo e ad introdurre disposizioni atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa nelle istituzioni scolastiche;

è annoso il problema del precariato degli insegnanti nelle scuole, poiché è da sempre mancata una pianificata strategia di percorsi di formazione iniziale e reclutamento di detto personale;

in materia sono necessari interventi normativi chiari e coerenti per escludere la necessità di provvedimenti d'urgenza, che vanno a rimediare ad errori e ritardi nella programmazione del reclutamento di dirigenti, docenti e personale AIA, da parte della Pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative normative volte ad individuare un sistema di formazione e reclutamento dei docenti, pianificando procedure concorsuali e formative che concorrano, contestualmente, a contrastare il precariato ed a eliminare i posti vacanti sia di docenti che di dirigenti scolastici.

G1.108

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

considerata l'importanza del percorso abilitante speciale, riservato al personale docente della scuola secondaria che abbia una pregressa esperienza di servizio al fine di procedere alla loro stabilizzazione;

i suddetti percorsi abilitanti speciali sono riservati, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso di idoneo titolo di studio;

questi percorsi sono fondamentali per riconoscere la competenza dei docenti cosiddetti precari storici, che non possono restare esclusi dalla possibilità di accedere al ruolo sulla base di un decreto-legge che dovrà essere basato sulla meritocrazia;

inoltre, darebbe la possibilità a quel personale di poter partecipare alle procedure concorsuali adeguate valutandone effettivamente la competenza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riaprire un nuovo RAS a tutti i docenti precari che vogliono conseguire un'abilitazione, al fine anche di contribuire a risolvere il problema delle cattedre vacanti, che puntualmente emerge all'inizio di ogni anno scolastico.

G1.109

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante

misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

il provvedimento in esame contiene disposizioni relative ai Gruppi per l'inclusione territoriale degli studenti con disabilità;

visti i vincoli sulla determinazione complessiva degli organici per una corretta integrazione scolastica degli alunni con disabilità, sarebbe necessario vincolare il numero di ore di sostegno assegnate agli allievi rispetto a quanto indicato nel PEI (piano educativo individualizzato), frutto della collaborazione di tutto il team che affianca lo studente disabile e non alla disponibilità dell'amministrazione;

tutto ciò potrebbe costituire anche una soluzione per i molteplici contenziosi, conclusi quasi sempre ai danni del MIUR, che riguardano la questione relativa alla mancata assegnazione delle corrette ore di sostegno e del relativo personale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di vincolare il numero di ore di sostegno assegnate agli allievi a quanto indicato nel piano educativo individualizzato.

G1.110

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

l'articolo 14, comma 3, del decreto di revisione del D.lgs. 66/2017, recante norme per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, prevede che al docente con contratto a tempo determinato possa essere proposta la conferma per l'anno scolastico successivo, qualora ricorrono specifiche e vincolanti condizioni;

nelle more del completamento dei requisiti di specializzazione richiesti tra le condizioni dei docenti con contratto a tempo determinato e per venire incontro alle difficoltà oggettive degli alunni che necessitano di sostegno, sarebbe auspicabile la conferma delle professionalità acquisite negli anni precedenti da parte dei docenti impegnati nel sostegno, in tal modo garantendo la continuità didattica e formativa anche agli alunni;

il cambiamento continuo dell'insegnante di sostegno compromette l'omogeneità e la continuità del l'intervento individuale in favore del soggetto disabile, cosa che si verifica ogni anno in carenza di disponibilità nelle graduatorie di docenti di sostegno specializzati, a danno degli alunni;

la scuola ha gli strumenti per garantire detta continuità didattica confermando la supplenza al docente dell'anno precedente, in mancanza della quale si creerebbero gravi danni nei confronti di allievi già in condizioni di svantaggio rispetto agli altri;

la continuità è già garantita per i docenti con titolo di specializzazione, in mancanza di personale docente specializzato, sarebbe auspicabile estendere detta continuità anche per i docenti di sostegno non specializzato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in mancanza di personale docente specializzato, di confermare la supplenza al docente di sostegno dell'anno precedente.

G1.112

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

il provvedimento attiene anche alla materia «norme generali sull'istruzione», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma lettera *n*), della Costituzione;

la scuola, in quanto istituzione deputata alla fondamentale e nobile funzione di accompagnare la crescita umana e la formazione nozionistica, non può essere trascurata rispetto alla dotazione di sempre maggiori e qualificate

risorse umane che possano prendersi cura al meglio della popolazione scolastica, dunque anche degli aspetti psicologici che costituiscono e caratterizzano ciascuna fase del ciclo vitale di ogni persona;

sempre più frequentemente i drammatici fatti di cronaca pongono in evidenza come nel contesto scolastico, di ogni ordine e grado, emergano marcate forme di disagio sociale, non solo relativamente ai minori, ma anche in relazione alle famiglie di questi e al corpo docente;

il disagio giovanile, per l'appunto, trae origine dall'insieme di più fattori, come quelli socio-economici, culturali, relazionali e familiari, i quali possono incidere negativamente sia sulla qualità dei processi di insegnamento-apprendimento che sul raggiungimento del successo formativo, pertanto sul drop-out scolastico; la necessaria funzione di tutela e promozione del benessere nel contesto formativo, oltre che di intervento in caso di espressione del disagio o della devianza, vede nello psicologo l'idonea figura professionale che, sulla base delle specifiche competenze in suo possesso, è in grado di sostenere e promuovere lo sviluppo sano della persona in età evolutiva;

nel nostro Paese in assenza di una specifica normativa in tale settore, l'introduzione di tale figura professionale è demandata alle scuole, mediante l'utilizzo delle risorse economiche in loro possesso in base al principio dell'autonomia scolastica. Di conseguenza, la possibilità di avvalersi di detta competenza risulta esigua e precaria;

il servizio di psicologia scolastica rappresenterebbe se istituito una reale risorsa per la scuola e il territorio, così da affrontare e contrastare, in maniera adeguata, puntuale e professionale, il disagio educativo e la dispersione scolastica, attraverso attività di individuazione, consulenza e sostegno in ambito psicologico e relazionale in età evolutiva, in quanto elemento di facilitazione e tutela tanto del raggiungimento del benessere della popolazione studentesca quanto del buon andamento del sistema scolastico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di regolamentare e rendere stabile, presso ciascuna istituzione scolastica presente sull'intero territorio nazionale, il servizio di psicologia scolastica.

G1.113

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante

misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il provvedimento in esame reca recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, al fine di assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine;

è parimenti urgente adeguare le disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico, tenendo conto, in particolar modo, delle particolari problematiche nel settore della docenza derivanti dalle continue modifiche di legge;

l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a pronunciarsi in merito alla questione della riapertura delle graduatorie ad esaurimento per i possessori di diploma magistrale, con la sentenza n. 11/2017, ha dichiarato tale diploma quale titolo abilitante all'insegnamento, ma non all'inserimento nelle ex graduatorie permanenti, ora graduatorie ad esaurimento, a causa del ricorso tardivo;

prima di tale pronuncia circa tremila docenti avevano ottenuto una sentenza di merito favorevole dallo stesso Consiglio di Stato, e altre duemila avevano ottenuto lo stesso parere favorevole dal giudice del lavoro senza che l'Avvocatura di Stato si appellasse, anche in seguito alla pronuncia della plenaria, rendendo di fatto tali sentenze emesse passate in giudicato e quindi definitive;

si è quindi venuta a creare una palese diseguaglianza all'interno della medesima categoria, che con lo stesso titolo si trova spaccata da pronunce giurisprudenziali differenti dovute al parere della Plenaria;

il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, ha prorogato il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento «all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo»,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere l'inserimento a domanda nelle graduatorie a esaurimento di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi compreso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.

EMENDAMENTI

1.0.1

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito."».

1.0.6

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di leFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori di ricerca. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito."».

1.0.2

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;"».

1.0.3

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resto fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva

verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra».

1.0.4

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

1. All'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado" sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-*bis*. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

1-*ter*. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattica metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5";

b) al comma 2, le parole: "del primo concorso" sono soppresse;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali".

2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.5

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)

«All'articolo 4, comma 1-*undecies* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*duodecies* - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies*, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigen-

te, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-*octies*. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera *b*) del comma 1-*quater*.

1-*terdecies*. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^a fascia.

1-*quaterdecies*. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-*quindecies*. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020."».

1.0.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Personale della scuola in servizio all'estero)

1. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un secondo mandato della durata inferiore a sei anni scolastici, dalle graduatorie pubblicate con decreto del direttore generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3875 del 12 luglio 2013, ha diritto, a domanda, da presentarsi entro quaranta giorni dalla data di approvazione della presente disposizione, ad essere destinato all'estero per un periodo di servizio che consenta di raggiungere il limite massimo di dodici anni in tutta la carriera. Il personale interessato è assegnato prioritariamente presso la sede di servizio estera precedente o, se questa non fosse disponibile, presso una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico bandite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto interministeriale n. 4377 del 2011".

2. All'articolo 37, il comma 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, è sostituito dal seguente:

"8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, nominato con un mandato di nove anni, e il personale nominato con un mandato di cinque anni, il cui servizio è stato prorogato senza soluzione di continuità per ulteriori quattro anni, può permanervi fino al raggiungimento di nove anni scolastici. Il personale interessato mantiene il diritto a essere destinato all'estero per ulteriori tre anni dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64."

3. Il personale in servizio in Italia, che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei e inferiore o uguale a nove anni scolastici, può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di dodici anni scolastici in tutta la carriera, dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64».

1.0.8

IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria)

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, lettera *a*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, aggiungere le seguenti parole "e l'articolo 15, comma 7".

2. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

3. All'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "2018/2019" aggiungere le seguenti: "e successivi", e sostituire le parole ove ricorrono: "30 giugno 2019" con "30 giugno dell'anno scolastico in cui è emanata la sentenza definitiva"».

1.0.100 (già 1-quinquies.1)

IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria)

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, lettera *a*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, aggiungere le seguenti parole "e l'articolo 15, comma 7".»

Art. 1-bis

1-bis.1

IANNONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito di specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020 un concorso ordinario e un concorso straordinario per la copertura di diecimila posti vacanti e disponibili per il personale docente di religione cattolica in possesso dell'idoneità diocesana con ventiquattro mesi di servizio svolti nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104° serie speciale del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell'infanzia, elementare, media e secondaria di secondo grado».

1-bis.2

SBROLLINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «è autorizzato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020, contestualmente al concorso ordinario di cui all'articolo 3 della legge n. 186 del 2003, anche una procedura straordinaria per titoli ed esami. Ciascun concorso di cui al periodo precedente sarà destinato alla copertura del 50 per cento dei posti che si prevede saranno vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023».

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La procedura straordinaria di cui al comma 1 è riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso dell'idoneità diocesana e dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, che nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e

l'anno scolastico 2019/2020, ha svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La procedura straordinaria di cui ai commi 1 e 2 comprende lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5 della legge 17 luglio 2003, n. 186 e di una prova orale di natura didattico metodologica».

dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La percentuale dell'organico dei posti di cui, all'articolo 2 della legge 17 luglio 2003, n. 186, è rideterminata a partire dall'anno scolastico 2020/2021 nella misura pari all'80 per cento».

1-bis.3

IANNONE

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «di cui il 50 per cento riservato a un concorso straordinario, secondo le modalità di cui all'articolo 1, al personale che abbia svolto nell'insegnamento di religione cattolica tre annualità di servizio entro l'a.s. 2019/2020, in possesso dell'idoneità diocesana».

1-bis.200

DRAGO

All'articolo 1-bis apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2 sostituire la parola «50» con la seguente: «25»;*
- b) *al comma 3 sostituire le parole «, per esami e titoli,» con le seguenti: «, per titoli, servizio e colloquio,».*

1-bis.4

IANNONE

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «anche in regione diversa, a domanda, da quella in cui il suddetto personale è stato inserito nella graduatoria di merito, in coda e fino all'esaurimento della graduatoria».

ORDINE DEL GIORNO

G1-bis.100

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

il provvedimento contiene disposizioni in merito al Reclutamento e l'abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

i docenti precari di religione da 15 anni attendono un bando concorsuale e si attende il parere della Corte di giustizia europea sulla causa presentata per chiedere finalmente la stabilizzazione;

l'insegnamento della religione cattolica contribuisce allo sviluppo di molte competenze oltre a quelle religiose, come le competenze sociali e civiche oltre che il senso d'iniziativa e la consapevolezza culturale;

la conoscenza delle religioni è indispensabile per capire le affinità e le differenze tra le diverse religioni, inoltre i grandi valori etico religiosi sono ancora oggi capaci di dare un senso alla vita dell'uomo;

tuttavia, la categoria degli insegnanti di religione cattolica non rientra tra le classi di concorso indicate nel decreto n. 19 del 2017 tabella A e B, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere una procedura straordinaria di reclutamento anche per gli insegnanti di religione cattolica.

EMENDAMENTO

Art. 1-ter

1-ter.1

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, l'insegnamento del *coding* è introdotto progressivamente nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari.

2-ter. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo quadro con soggetti anche privati ma certificati che attivano specifici corsi di perfezionamento professionale e *master* finalizzati ad ampliare e sviluppare le specifiche tematiche connesse alla didattica digitale del personale docente ed educativo in ruolo.

2-quater. A decorrere dal 2020, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, in istituti scolastici di ogni ordine e grado partecipano a corsi di formazione obbligatoria sulla didattica digitale».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 1-*quinqües*

G1-*quinqües*.100

ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

l'articolo 1-*quinqües* del decreto-legge reca disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente;

valutato che:

occorre intervenire in via urgente ai fini della deflazione dei contenziosi di lavoro all'interno delle istituzioni scolastiche statali;

stante l'attuale configurazione giuridica «autonoma» di tali istituzioni, difatti, le scelte di gestione del rapporto di lavoro e quelle sanzionatorie sono effettuate dai dirigenti scolastici in qualità di «datori di lavoro», ai sensi del Testo unico del Pubblico impiego, e possono essere contestate dal personale docente e amministrativo esclusivamente in via giudiziale, non essendo previsto alcun rimedio stragiudiziale alternativo al ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro;

in conseguenza del quadro surriferito, nella vigenza della normativa attuale, può accadere dunque che non solo i provvedimenti di assegnazione delle funzioni e delle mansioni al personale ma anche le sanzioni disciplinari (anche «minime», come un avvertimento scritto) debbano essere sottoposte, per l'annullamento, al vaglio degli organi giurisdizionali, causando un inopportuno intasamento dei tribunali civili e un dispendio notevole di risorse economiche sia per l'amministrazione scolastica, laddove condannata, sia per il ricorrente, seppur dipendente pubblico (mentre il dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'ente, è difeso in giudizio dall'avvocatura distrettuale dello Stato);

pertanto, rilevata l'alta consistenza del personale docente e amministrativo scolastico, sarebbe opportuno introdurre meccanismi stragiudiziali delle controversie, in modo da sgravare i tribunali civili di contenziosi che potrebbero nell'ordinamento altre modalità di risoluzione, più economiche e meno dispendiose per le parti;

impegna il Governo:

ad avviare nel più breve tempo possibile, un tavolo di lavoro presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lo scopo di valutare l'introduzione di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie in ambito scolastico, al fine di addivenire a soluzioni condivise circa l'istituzione di meccanismi alternativi al ricorso al giudice ordinario, in modo da garantire maggiore celerità ed economicità delle decisioni, a beneficio delle parti coinvolte.

EMENDAMENTI

1-quinquies.0.1

MARILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.1.

(Disposizioni in materia di procedure di mobilità del personale docente)

1. Nel primario interesse di assegnare con continuità docenti curricolari alla classe nella sua interezza e docenti specializzati agli alunni con disabilità e allo scopo di agevolare il rientro definitivo dei docenti residenti nelle regioni del Mezzogiorno, divenuti titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel centro nord Italia, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e dei docenti fuori sede già prima della stessa legge 107, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, si dispone la ricollocazione del personale docente sulla base di un riparto nazionale dell'organico di diritto dei posti effettivamente disponibili, consentendo al docente, che ne fa richiesta per l'anno scolastico 2020-2021 il passaggio di titolarità nelle province dove è presente un numero sufficiente di posti in deroga sul sostegno, ovvero di posti in organico di fatto, nel rispetto di tutte le abilitazioni e delle specializzazioni possedute, tale da soddisfare le richieste pervenute e al contempo trasformare in organico di fatto i posti lasciati scoperti dagli *ex* titolari trasferitisi, senza che questo possa in alcun modo determinare docenti sovranumerari».

Art. 1-sexies

1-sexies.1

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Al comma 1, sostituire le parole: «comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia», con le seguenti: «di istituzioni scolastiche statali anche di altra provincia e con precedenza, comunque, a quelle ubicate nello stesso territorio comunale».

1-sexies.0.1

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1.

(Disposizioni per la continuità didattica nelle scuole italiane all'estero)

1. Alla fine dell'articolo 37 comma 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 aggiungere: "Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un secondo mandato della durata inferiore a sei anni scolastici, dalle graduatorie pubblicate con Decreto del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAECI numero 3875 del 12 luglio 2013, ha diritto, a domanda da presentarsi entro 40 giorni dall'approvazione del presente articolo, ad essere destinato all'estero per un periodo di servizio che consenta loro di raggiungere il limite massimo di dodici anni in tutta la carriera. Il personale interessato è assegnato prioritariamente presso la sede di servizio estera precedente o, se questa non fosse disponibile, presso una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico bandite dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con Decreto interministeriale 4377 del 2011".

2. L'articolo 37, comma 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 è sostituito come segue: "Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, nominato con un mandato di 9 anni e il personale nominato con un mandato di 5 anni, il cui servizio è stato prorogato senza soluzione di continuità per ulteriori 4 anni, può permanervi fino al raggiungimento di nove anni scolastici. Il personale interessato mantiene

il diritto ad essere destinato all'estero per ulteriori 3 anni dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64. Il personale in servizio in Italia, che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a 6 e inferiore o uguale a 9 anni scolastici, può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di 12 anni scolastici in tutta la carriera, dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 64 del 2017"».

1-sexies.0.2

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1.

(Reclutamento docenti di sostegno)

1. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione degli insegnanti di sostegno e di potenziare le strategie di inclusione degli studenti diversamente abili è introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso al ruolo di docente di sostegno, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante selezione attuata sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale.

2. Il sistema di formazione iniziale e accesso di cui al comma precedente è articolato in:

a) un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, su base regionale;

b) un percorso annuale di formazione e prova.

3. La procedura concorsuale di cui al presente articolo è finalizzata alla definizione per la scuola secondaria di una graduatoria di vincitori per l'insegnamento di sostegno sulla base della quale i vincitori del concorso sono immessi in ruolo nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi. Il superamento di tutte le prove concorsuali e del percorso iniziale di formazione costituisce abilitazione all'insegnamento per il sostegno.

4. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui al comma 1, il possesso di laurea magistrale e il possesso dell'abilitazione sul sostegno.

5. Ai fini della indizione del concorso di cui al presente articolo e delle conseguenti procedure di immissioni in ruolo sui posti di sostegno è istituita, a prescindere dalle aree disciplinari di corrispondenza dei titoli in possesso dei candidati, specifica classe di concorso AA/S - sostegno scuola secondaria, differenziata per grado di scuola (AA/S1 e AA/S2). I docenti di sostegno che rientrano in tale ruolo prestano servizio esclusivamente in esso.

6. Al docente immesso in ruolo ai sensi del presente articolo che, al fine di consentire la dovuta e necessaria continuità didattica, rimane nell'istituzione scolastica per almeno tre anni, viene riconosciuto un punteggio relativo a ciascun anno maggiorato ai sensi del decreto ministeriale di cui al successivo comma 8.

7. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli appositi decreti attuativi.

8. Con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche è individuato annualmente il fabbisogno orario di sostegno di docenti di sostegno assicurando un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni alunno diversamente abile. È inoltre assegnato a ciascuna istituzione scolastica un ulteriore contingente di docenti specializzati sul sostegno con incarico di supporto all'attività delle classi in presenza di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento».

1-sexies.0.3

ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1.

(Modificazioni alla legge 10 marzo 2000, n. 62)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Nelle scuole private paritarie è vietata, in ogni caso, la costituzione di classi terminali collaterali nel secondo ciclo di istruzione. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nel precedente anno scolastico. Il numero dei candidati esterni ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione non può, in ogni caso, superare il 30 per cento rispetto al numero degli alunni delle penultime classi del medesimo corso attivate nel precedente anno scolastico. Le scuole private paritarie non possono svolgere gli esami di idoneità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425,

ai fini dell'accesso alle penultime classi e alle ultime classi nel secondo ciclo di istruzione"».

1-sexies.0.4

ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1.

(Modificazioni alla legge 10 marzo 2000, n. 62)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021, le scuole private paritarie non possono svolgere gli esami di idoneità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ai fini dell'accesso alle penultime classi e alle ultime classi nel secondo ciclo di istruzione"».

1-sexies.0.5

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1.

(Gestione del contenzioso avverso il bando concorso dirigenti scolastici 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale non selettiva, volto all'immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei

soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un contenzioso avverso il succitato decreto.

2. Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

1-sexies.0.6

RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1.

(Aggiornamento delle classi di concorso dei licei musicali)

1. In sede di aggiornamento delle classi di concorso, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il decreto ministeriale, di cui al comma 1 del medesimo articolo, disciplina, all'interno della classe di concorso A-55, relativa all'insegnamento di strumento nei licei musicali, specifici sottocodici aventi a oggetto gli insegnamenti dei seguenti strumenti jazz: chitarra elettrica, basso elettrico, canto moderno, pianoforte jazz, batteria, tromba jazz, trombone jazz, sassofono jazz, clarinetto jazz, violino jazz.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 2

2.1

SBROLLINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa i candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel

limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della graduatoria del concorso successivo.».

2.2

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) Al secondo periodo, le parole: "maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni" con le seguenti: "ricoperto per almeno cinque anni incarichi di diretta collaborazione con il dirigente scolastico ovvero incarichi di coordinamento organizzativo al fine di garantire la funzionalità dell'istituzione scolastica e la realizzazione del PTOF"».

2.3

CARBONE, CESARO, DE SIANO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«*1-bis*. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 Novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale non selettiva, volto all'immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un contenzioso avverso il succitato decreto. Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e

seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.»

2.11

NENCINI, SBROLLINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale non selettiva, volto all'immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un contenzioso avverso il succitato decreto.

Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.4

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modali-

tà di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale.

La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi.

Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.5

CARBONE, DE SIANO, CESARO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare la continuità o la regolarità detrazione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esponenziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate,

si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 7, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.6

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono ammessi a una nuova sessione del corso intensivo di formazione della durata di 80 ore complessive e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.8

IANNONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente ai ricorrenti avverso il Decreto Direttoriale del 23 novembre

2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.»

2.7

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso la procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.13

CALIGIURI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso la procedura concorsuale di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.9

IANNONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La graduatoria di merito nazionale del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, così come modificato dall'art. 10 del decreto legge n. 135 del 2018, per la copertura di n. 2.900 posti complessivi, considerato anche l'art. 1 comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, è trasformata in graduatoria ad esaurimento. La validità di tale graduatoria permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, che deve avvenire prima dell'indizione di un nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2.10

IANNONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo».

2.12

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'art. 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107 è aggiunta la seguente lettera:

"c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio e non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore del-

la presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e seguenti dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni"».

2.14

IANNONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Per l'anno scolastico 2020/2021, si procede ad un piano di mobilità straordinaria su tutte le sedi disponibili prima delle nuove immissioni in ruolo per tutti i dirigenti scolastici vincitori del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, indetto con D.D.G. n. 1259, del 23 novembre 2017 e pubblicato per avviso nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale Concorsi ed esami n. 90 del 24 novembre 2017».

2.15

IANNONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, ivi compresi quelli coperti da reggenza, della dotazione organica dei dirigenti scolastici come definita dal decreto ministeriale 8 maggio 2019, n. 405, nelle more delle conclusioni del prossimo concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo le disposizioni di cui al comma 1, lett. da *a*) a *f*) del presente articolo, il MIUR, in deroga al vincolo di permanenza nella Regione di iniziale assegnazione previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto ministeriale 23 novembre 2017, il MIUR provvederà ad emanare appo-

site disposizioni intese ad attivare in via straordinaria procedure di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici neo assunti.».

2.16

MARILOTTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,16 milioni a decorrere dall'anno 2023, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il concorso è riservato per almeno il 40 per cento del totale dei posti messi a concorso e con priorità su quelli per i quali il reclutamento decorre da gennaio 2021, a coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, a partire dal 2016 e per almeno un triennio entro il 2019, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del corso concorso».

2.17

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel concorso è riservata una quota del 30 per cento dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'anno scolastico 2019/2020, presso gli uffici dell'ammi-

nistrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.18

IANNONE

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Al corso-concorso è riservata una quota del 30 per cento dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al corso concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'a.s. 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.»

2.19

SBROLLINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al 40 per cento dei posti del concorso di cui al comma precedente è riservato a coloro che, per almeno un triennio negli ultimi otto anni, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 19 commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modifiche. Il personale di cui al periodo precedente accede direttamente al concorso, senza effettuare eventuali prove preselettive.»

2.20

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Nel concorso di cui al comma precedente i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, svolto le funzioni di dirigente tecnico con contratto a tempo determinato per almeno un

triennio entro l'anno scolastico 2019/2020, presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono esonerati dalla prova preselettiva, qualora prevista.»

2.21

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Al comma 4, sostituire le parole: «nel 2020» con le seguenti: «a partire dal 2020 e fino all'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3» e sopprimere l'ultimo periodo.

2.22

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nel 2020» inserire le seguenti: «e fino all'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

2.23

IANNONE

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Per tali contratti è prioritariamente perseguita la conferma degli attuali incarichi in essere o cessati nel corrente anno 2019, conferiti ex articolo 19 comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

2.25

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per tali contratti è prioritariamente perseguita la conferma degli attuali incarichi in essere o ces-

sati nel corrente anno 2019, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.24

IANNONE

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Allo scopo di garantire la continuità amministrativa degli incarichi stipulati ai sensi del comma 94 della legge 13 luglio 2015, n. 107, i contratti che risultano in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati senza soluzione di continuità sino alla scadenza prevista del 31 dicembre 2020».

2.26

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo"» con le seguenti: «le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "a decorrere dall'anno 2021"»;

3) alla lettera c), sostituire le parole: «la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo"» con le seguenti: «le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1° gennaio 2021» e «il 2019 e il 2020»;

4) dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «c-bis) alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 761, le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

2.27

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020».

Conseguentemente, al medesimo comma:

- alla lettera b), sostituire la parola: «marzo» con la seguente: «luglio»

- alla lettera c), sostituire la parola: «marzo» con la seguente: «luglio».

2.28

IANNONE

Al comma 5, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e le parole "10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019" sono sostituite con le seguenti: "24 mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio"».

2.29

IANNONE

Al comma 5, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dopo le parole: "in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi" sono aggiunte le seguenti: "e il personale collaboratore scolastico con ventiquattro mesi di servizio prestato con contratto a tempo determinato presso le scuole del servizio nazionale di istruzione"».

2.31

MOLES, BERUTTI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, PAGANO

Al comma 5, lettera e) dopo il capoverso «5-sexies», aggiungere il seguente:

«5-septies. Le imprese titolari di contratti di appalto per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche ed educative statali che, a causa della cessazione del relativo contratto di appalto, attiveranno le procedure di riduzione del personale *ex* articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sono esonerate dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35, della legge n. 92 del 2012, con riferimento al conseguente licenziamento di tutto il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi.

La predetta esenzione opera con riferimento sia ai dipendenti che risulteranno beneficiari della successiva assunzione alle dipendenze dello Stato *ex* articolo 58, comma 5-ter decreto legge n. 69 del 2013, sia al restante personale licenziato e non ricollocato ai sensi e per effetto della predetta disposizione».

2.30

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:

"5-septies. Per le imprese titolari di contratti per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari che a causa della perdita del contratto di appalto avviano le procedure di licenziamento, nelle more dello svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 5-ter, è sospeso il versamento del contributo di cui all'articolo 2 comma 31 e 35 della legge n. 92 del 2012 per il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi. All'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter, le imprese di cui al primo periodo effettuano il versamento del contributo di cui all'articolo 2 comma 31 e 35 della legge n. 92 del 2012 per il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei servizi di pulizia e ausiliari per i soli dipendenti licenziati e non assunti ai sensi del comma 5-ter".».

2.32

IANNONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, ovvero alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti».

2.33

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare riguardo alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2^a posizione economica, al possesso della 1^a posizione economica.

6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore S.G.A che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto».

2.34

IANNONE

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:* «e del personale che ha svolto cinque anni di servizio nei ruoli di assistente amministrativo e assistente tecnico.»;

b) *nel secondo periodo, sostituire le parole:* «al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore» *con le seguenti:* «al 100 per cento dei posti messi concorso per la singola regione».

2.35

MODENA, CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI, BERUTTI

Al comma 6, dopo le parole: «dall'anno scolastico 2011/2012», aggiungere le seguenti: «, anche in deroga al titolo di studio specifico previsto dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi».

2.36

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Per la partecipazione alla selezione di cui al primo periodo è necessario il possesso dei medesimi titoli di studio già previsti quale requisito di partecipazione al concorso ordinario per titoli ed esami bandito nel 2019. Possono altresì partecipare, in deroga, i soggetti che possedevano, alla data del 31 agosto 2000, i titoli idonei per l'accesso al precedente profilo dei responsabili amministrativi».

2.37

IANNONE

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «É altresì consentita la progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso alla procedura dall'esterno, al personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012», e alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente: «In queste ultime graduatorie la percentuale degli idonei viene elevata al 35 per cento dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore».

2.38

IANNONE

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione dell'organico dei profili professionali dell'area "C" di cui all'articolo 11 del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007 concernente la mobilità professionale, in deroga al possesso dei ti-

toli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, si applica altresì a coloro che abbiano maturato, nei ruoli di assistente tecnico e amministrativo, se pur privi della laurea, un servizio di cinque anni».

2.39

DAMIANI, CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «100 per cento».

2.40

MOLES, CANGINI, GIRO, ALDERISI, DAMIANI

Al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «50 per cento».

2.41

BUCCARELLA

Al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «50 per cento».

2.42

IANNONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 le assunzioni a tempo indeterminato dei Direttori SGA avvengono, dalle graduatorie del concorso ordinario e del concorso riservato, su tutti i posti vacanti e disponibili. Nelle graduatorie di merito ad esaurimento del concorso ordinario viene inserita una percentuale di idonei del 35 per cento superiore ai posti messi a concorso. I candidati inseriti nelle predette graduatorie ad esaurimento, non assunti a tempo indeterminato, sono reclutati per il conferimento di supplenze annuali e/o di lungo periodo, ove necessario».

2.43

IANNONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 2015 del 20 dicembre 2018, per il reclutamento dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

PARENTE, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il provvedimento in esame, prevede di posticipare di due mesi l'internalizzazione dei servizi di pulizia;

le procedure previste dalla legge di conversione, pur migliorando il testo del Decreto, escludono tuttora dalla internalizzazione una quota, stimata in almeno 4.000 unità di personale, di chi è attualmente impiegato presso le aziende vincitrici degli appalti di pulizia;

l'internalizzazione porterà quindi alla perdita dell'impiego e del reddito da esso derivante per lavoratori e lavoratrici, appartenenti per lo più a categorie svantaggiate;

la proroga è stata finanziata in gran parte attingendo al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, chiedendo quindi un ulteriore sacrificio al sistema scolastico.

impegna il Governo a:

1) farsi carico del problema sociale, civile ed economico per le migliaia di lavoratori e lavoratrici esclusi dalla internalizzazione con particolare riguardo alla copertura della Naspi come previsto dai comma 31 e 35 della legge 92/ 2012;

2) garantire che i servizi di pulizia di tutte le scuole del sistema di istruzione possano disporre di un numero adeguato di personale impiegato, anche valutando la possibilità di aumentare l'organico destinato a questi servizi;

3) individuare le risorse necessarie per far fronte agli impegni precedenti senza prevedere un'ulteriore riduzione dei finanziamenti alle scuole, dando a MIUR e MLPS risorse aggiuntive adeguate.

G2.101

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

nelle more dell'espletamento del concorso per dirigenti tecnici, è necessario garantire la continuità amministrativa degli incarichi dirigenziali stipulati ai sensi del comma 94 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

si evidenzia che tali figure ricoprono, *pro tempore*, l'incarico di dirigenti reggenti degli uffici scolastici provinciali, pertanto, in mancanza di una proroga, vi sarebbero conseguenti e gravi ripercussioni sull'andamento delle scuole delle Regioni,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative affinché i contratti relativi agli incarichi dirigenziali stipulati ai sensi del comma 94 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che risultano in essere alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, vengano prorogati senza soluzione di continuità sino alla scadenza del 31 dicembre 2020.

G2.102

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

è acclarata la necessità e l'urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine;

è parimenti urgente adeguare le disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico;

si rende indispensabile introdurre disposizioni dirette a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e dei servizi di pulizie all'interno delle istituzioni scolastiche;

all'articolo 2 del provvedimento in esame il comma 6 disciplina la procedura selettiva riservata per la progressione all'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA) degli assistenti amministrativi di ruolo;

nello specifico viene prevista l'applicazione per il concorso per l'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi quanto disposto dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017 che ha previsto che, per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;

dall'applicazione della suddetta disposizione ne emerge una contraddizione poiché in ragione del vincolo del possesso dei titoli di studio richiesti, verrebbero esclusi i facenti funzione da un concorso che serve proprio a sanare posizioni consolidate da anni di attività in mansioni superiori che hanno permesso e permettono il corretto funzionamento del sistema scolastico;

durante l'esame in sede referente è stata superata la suddetta contraddizione, prevedendo una specifica deroga che, è stata successivamente soppressa a seguito del correlato parere della Commissione bilancio;

sarebbe pertanto opportuno ripristinare la suddetta deroga, al fine di consentire la progressione del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno

tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi, prevedendo appunto una deroga rispetto al possesso dei titoli di studio;

si evidenzia che la legge di bilancio per il 2018, all'articolo 1 comma 605 legge 205/2017, aveva già previsto una deroga, consentendo la partecipazione senza laurea al concorso ordinario a 2004 posti di DSGA,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire la progressione del personale assistente amministrativo di ruolo, che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso alla procedura dall'esterno.

EMENDAMENTI

2.0.1

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 203, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, il terzo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 12, inserire il seguente:

"Studenti e studentesse provenienti da scuole e istituzioni di istruzione secondaria superiore diversi da quelli ai quali i convitti medesimi sono annessi. Possono altresì essere ammessi anche studenti e studentesse che frequentano percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché istituti tecnici superiori o istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. La consistenza organica del personale educativo assegnato ai singoli convitti è determinata tenendo conto del numero totale di studenti e studentesse ammessi, sia in regime di convitto che di semiconvitto, tenendo conto delle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali"».

Art. 3

3.1

IANNONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il personale degli istituti scolastici ed educativi, i dirigenti scolastici, nonché il personale tecnico amministrativo, i rettori e i direttori delle università, delle accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo"».

3.2

IANNONE

Al comma 1, sostituire le parole: «i dirigenti scolastici», con le seguenti: « il personale tecnico-amministrativo, i rettori e i direttori delle università, delle accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale».

3.3

IANNONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, è possibile, al fine di garantire il funzionamento della scuola anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie del personale educativo in possesso di titolo idoneo ad operare nei servizi per l'infanzia».

3.0.2

ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazioni alla legge 13 luglio 2015, n.107)

1. A decorrere dall'anno 2020, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, integrano le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono utilizzate in via esclusiva ai fini del rinnovo contrattuale del personale docente delle istituzioni scolastiche e educative. I commi da 126 a 130 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono abrogati.

2. Al fine di garantire omogeneità con la disciplina di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 66 è sostituito dal seguente: "66. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto";

b) al comma 68, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, ferma restando la possibile assegnazione alle attività di cui al secondo periodo, nel limite massimo di cui al terzo periodo";

c) al comma 70:

1) *al primo periodo, le parole:* "del medesimo ambito territoriale" *sono soppresse;*

2) *al secondo periodo, le parole:* «di un medesimo ambito territoriale» *sono soppresse;*

d) al comma 73, l'ultimo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 73, è inserito il seguente:

"73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2019 assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale";

f) il comma 74 è sostituito dal seguente: "74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

g) il comma 79 è sostituito dal seguente: "79. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati in quelle classi di concorso";

h) al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso";

i) al comma 109, lettera e), le parole: "per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli" sono sostituite dalle seguenti: "per l'istituzione scolastica ricompresa fra quelle"».

3.0.1

ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Titolarità del personale docente)

1. Al fine di garantire omogeneità con la disciplina di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 66 è sostituito dal seguente:

"66. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto";

b) al comma 68, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, ferma restando la possibile

assegnazione alle attività di cui al secondo periodo, nel limite massimo di cui al terzo periodo";

c) al comma 70:

1) *al primo periodo, le parole:* "del medesimo ambito territoriale" *sono soppresse;*

2) *al secondo periodo, le parole:* "di un medesimo ambito territoriale" *sono soppresse;*

d) al comma 73, l'ultimo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 73, è inserito il seguente:

"73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2019 assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale";

f) il comma 74 è sostituito dal seguente:

"74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

g) il comma 79 è sostituito dal seguente:

"79. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati in quelle classi di concorso";

h) al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso.";

i) al comma 109, lettera e), le parole: "per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli" sono sostituite dalle seguenti: "per l'istituzione scolastica ricompresa fra quelle"».

3.0.3

ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Aumento delle risorse del Fondo per
il miglioramento dell'offerta formativa)*

1. Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione».

Art. 5

5.1

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 6, sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. L'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come modificati dall'articolo 8 della presente legge e dal comma 629 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a professori e ricercatori avviene alla data di maturazione dello scatto (con effetti economici e decorrere dal primo giorno del mese di maturazione) previa verifica, da parte degli Atenei, del regolare svolgimento delle lezioni dei corsi previsti obbligatoriamente per legge come carico didattico istituzionale per i Professori o delle attività integrative dei corsi di insegnamento ufficiali per i Ricercatori e dell'ottemperanza al numero di ore annue previste per legge da destinare a compiti didattici o compiti di didattica integrativa, alle attività organizzative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché alle attività di verifica dell'apprendimento. In caso di esito negativo, si procede a verifica successiva decorso un anno dalla precedente verifica. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9. La mancata verifica delle condizioni di attribuzione oltre i 30 giorni dalla data di maturazione dello scatto

è perseguibile ai sensi dell'art. 328 del codice penale. La verifica dello scatto è da eseguire in relazione al triennio, o biennio a seconda della tipologia di scatto in fase di attribuzione, relativo agli anni accademici precedenti a quello di maturazione dello scatto. Lo scatto deve essere negato solo in presenza di scostamenti ingiustificati significativi dai parametri anzidetti sull'arco del triennio o biennio ai quali la verifica è riferita».

5.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che hanno maturato almeno tre anni di contratto, anche con borse di ricerca, o altre forme di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nell'ottennio precedente all'approvazione del presente decreto, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o che la conseguano nel triennio successivo all'approvazione della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli atenei, in deroga a quanto previsto dai criteri e contingenti assunzionali definiti dalla disciplina dei punti organico, possono essere convertiti, nel triennio 2020/2022 nella posizione di professore di seconda fascia, attraverso procedure analoghe a quelle previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2-ter. Gli assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che hanno maturato almeno tre anni di contratto, anche con borse di ricerca, o altre forme di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nell'ottennio precedente all'approvazione della presente legge, nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli atenei, in deroga a quanto previsto dai criteri e contingenti assunzionali definiti dalla disciplina dei punti organico, possono essere convertiti nella posizione di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, attraverso procedure concorsuali riservate nel triennio 2020-2022.

2-quater. I criteri e le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate sono definite con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

2-quinquies. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli atenei, in deroga a quanto previsto dai criteri e contingenti assunzionali definiti dalla disciplina dei punti organico, le università possono immettere nei ruoli di professore associato, previa valutazione attuata secondo le procedure previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il persona-

le di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale».

5.3

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La procedura di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della predetta legge».

5.4

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme destinate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica, prima di ogni prova di ammissione alle scuole di specializzazione, il numero dei contratti non sottoscritti per rinuncia o non stipulati, con specificazione dell'impiego delle somme residue. Per incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica, gli importi stanziati per ogni singolo contratto non sottoscritto per rinuncia o non stipulato di cui al comma 1, sono vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli già previsti annualmente».

5.5

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 142, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato».

5.0.1

PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ripristino delle facoltà assunzionali degli atenei)

1. All'articolo 66, comma 13-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono soppresse.

2. Le facoltà assunzionali delle università statali tornano ad essere definite esclusivamente dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».

5.0.2

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza *extra* istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.

3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti

universitari. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni».

5.0.3

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le facoltà assunzionali delle università statali tornano ad essere definite esclusivamente dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Conseguentemente all'articolo 66, comma 13-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono soppresse.»

5.0.4

IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione del personale dell'Università)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli atenei».

5.0.5

IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dell'Università e sostegno alla ricerca universitaria)

1. A partire dall'a.s. 2020/2021, è soppresso l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguentemente le Università possono riprendere le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1.

2. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».

5.0.6

IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale delle Accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale)

1. Il personale docente delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e che non sia già titolare di contratto a tempo inde-

terminato nelle predette istituzioni, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2019-2020 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento, per titoli ed esami e per titoli, e di quelle di cui ai commi 653 e 655 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, nei limiti dei posti vacanti e disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il piano assunzionale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 è applicato, in caso di vacanza delle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti e in subordine ad esse, anche alle graduatorie nazionali di cui al comma precedente.

3. Il Regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 prevede espresse clausole di salvaguardia per il personale che, all'atto dell'entrata in vigore del predetto regolamento, sia ancora inserito in una delle graduatorie nazionali vigenti a quella data».

Art. 6

6.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di dare omogenea attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, in coerenza con la Carta europea dei ricercatori, e tutelare l'esperienza professionale maturata negli enti pubblici di ricerca, al personale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al personale di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che presta la propria attività temporanea negli enti di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono garantite condizioni retributive, professionali, ambientali, coerenti con quelle previste per le figure professionali contenute nel

contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento che svolgono analoghe attività. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere definite, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prossimo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca"».

ORDINE DEL GIORNO

G6.100

ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge prevede disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca;

valutato che:

appare opportuno garantire una maggiore funzionalità ai risultati dei test predisposti dall'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), per orientare le politiche pubbliche in materia scolastica e perseguire obiettivi di miglioramento del funzionamento del sistema d'istruzione, in primo luogo nelle zone del Paese dove c'è maggiore necessità, in modo da «orientare» gli investimenti pubblici e risorse maggiori, in funzione solidaristica e perequativa, a favore dei territori più svantaggiati (come, ad esempio, le periferie urbane),

impegna il Governo:

a valutare il superamento di metodologie di monitoraggio dei livelli di apprendimento standardizzate e non funzionali all'orientamento degli investimenti pubblici nel settore dell'istruzione scolastica in funzione perequativa e solidaristica, attraverso l'istituzione di test volti alla comprensione delle ragioni alla base delle significative differenze nei livelli di apprendimento degli studenti tra il Nord e il Sud del Paese e, di conseguenza, ad adeguare le

politiche pubbliche scolastiche ai fini del raggiungimento di risultati minimi omogenei su tutto il territorio nazionale.

EMENDAMENTI

Art. 7

7.0.1

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modificazione al decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62)

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, definendo un quadro adeguato per il loro svolgimento, anche differenziandosi da quanto previsto dal sistema nazionale di valutazione. Viene garantita l'adesione annuale alle prove che costituiscono requisito di ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. Le prove INVALSI previste per gli altri ordini e gradi vengono svolte con cadenza triennale."»

7.0.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modificazione al decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62)

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, stabilisce se e a quali prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI le scuole del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione sono tenute a partecipare. Le rispettive modalità di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l'INVALSI"».

7.0.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modificazione al decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nella provincia di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, sono costituite, presso le istituzioni scolastiche a carattere statale e paritarie in lingua tedesca e delle località ladine sede di esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e presso le istituzioni scolastiche in lingua tedesca e delle località ladine nelle quali sono realizzati i corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 61, commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte per ciascuna delle due classi da sei membri interni. È in ogni caso assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto, di prima e seconda prova scritta nonché delle materie che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono affidate ai commissari esterni. I presidenti sono nominati sulla base di criteri determinati a livello na-

zionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati"».

Art. 8

8.0.1

LONARDO, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di finanziamento del sistema integrato scolastico)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali e garantisce la libertà di scelta educativa in un pluralismo scolastico nel rispetto della Costituzione e della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni relative alle istituzioni scolastiche si intendono riferite a tutte le scuole pubbliche, statali e paritarie, ai sensi della presente legge";

b) al comma 2, le parole: "di cui ai commi 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76";

d) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalla normativa dell'Unione europea";

e) al comma 4, lettera *h)*, dopo le parole: "che rispettino" sono inserite le seguenti: ", quali condizioni minime,";

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4.1. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e della presente legge.

4.2. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *j*), fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato.

4.3. Le modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

g) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

"4-*ter*. Le istituzioni di cui alla presente legge, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente, purché provvisto dei relativi titoli scientifici e professionali, ovvero ricorrere a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

4-*quater*. Ai docenti di scuole paritarie che passino, per effetto di stitizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Agli stessi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole paritarie".

h) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Al fine di cui al comma 6, il controllo è effettuato a rotazione su base regionale e deve accertare la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché la corrispondenza al piano triennale dell'offerta formativa ai sensi della legislazione vigente in materia, la regolarità contabile, la pubblicità dei bilanci, nonché il rispetto dei contratti di lavoro per il personale delle scuole paritarie.

6-*ter*. Sono sottoposte annualmente a controllo le scuole paritarie che presentino un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali ed intermedie.

6-*quater*. A seguito dell'accertamento di gravi violazioni inerenti al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, gli uffici scolastici regionali, previo contraddittorio

con l'istituzione scolastica interessata, concedono un termine di massimo due anni per la regolarizzazione della relativa posizione. Solo a seguito del permanere delle violazioni accertate, l'ufficio provvede alla revoca della parità.

6-quinquies. Alle scuole paritarie è riconosciuto un contributo di importo pari al costo *standard* per studente di cui al comma *6-sexies* per ogni studente regolarmente iscritto.

6-sexies. Per "costo *standard* per studente" si intende la quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, quantificata ai sensi della tabella 1 allegata alla presente legge. Il costo *standard* per studente è determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è reso pubblico sui siti *internet* istituzionali dei citati Ministeri.

6-septies. Le scuole paritarie che ne facciano richiesta stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apposite convenzioni triennali rinnovabili, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma *6-quinquies*. Le condizioni, le modalità e i requisiti per la stipula delle convenzioni sono definiti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6-octies. L'assegnazione del contributo ai sensi del comma *6-quinquies* è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, su ordine della direzione generale competente.

6-novies. I singoli istituti scolastici possono stipulare convenzioni con gli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. I contributi ricevuti non sono cumulabili con il contributo di cui al comma *6-quinquies* che è conseguentemente ridotto di quota parte.

6-decies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere previste convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole scuole ai fini della promozione della eccellenza e del recupero sociale, culturale e artistico del territorio.

6-undecies. Le scuole paritarie che ricevono il contributo di cui al comma *6-quinquies* possono chiedere una retta simbolica alle famiglie degli iscritti a copertura del servizio mensa e doposcuola non contemplato nella quota del costo *standard* per studente.

6-duodecies. Con le medesime modalità di cui al comma *6-septies*, le scuole paritarie stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una convenzione che impegna le parti come segue:

a) la scuola si impegna a rispettare e a mantenere i requisiti per la parità:

1) rendendo pubblico il bilancio annuale corredato da nota illustrativa mediante la piattaforma *online* predisposta dal Ministero dell'istruzione e della ricerca sul proprio sito *internet*;

2) rendendo pubblici i *curriculum vitae* dei docenti;

3) rendendo pubblico il piano dell'offerta formativa e il piano di miglioramento (PdM);

4) favorendo i controlli da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca necessari per la verifica dei requisiti della parità e del corretto impiego dei contributi;

b) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna ad effettuare controlli periodici presso le scuole paritarie convenzionate allo scopo di:

1) verificare la permanenza dei requisiti parità;

2) verificare la valutazione della scuola;

3) verificare i rendimenti scolastici;

4) verificare la rendicontazione dell'utilizzo del contributo di cui al comma *6-quinquies*;

5) revocare la convenzione per mancato adempimento degli obblighi scolastici dopo il secondo richiamo e per la mancata messa in regola di questa.

6-terdecies. Alle scuole paritarie che pur avendo i requisiti per la parità e la conseguente equipollenza dei titoli degli studenti ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione rifiutano di stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non spetta alcun contributo. In tal caso la retta è completamente a carico delle famiglie."

2. Alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunta, in fine, la tabella 1 allegata alla presente legge.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegato (*articolo 1, comma 2*)

«Tabella 1 (*articolo 1, comma 6-sexies*)

Quantificazione del costo standard per studente in alcune tipologie di scuola

Tipologia di scuola	Classe senza alunni disabili		Classe con alunno disabile	
	Famiglia non bisognosa	Famiglia bisognosa	Famiglia non bisognosa	Famiglia bisognosa
Scuola dell'infanzia efficiente (più di 3 sezioni)	3.201,73	4.573,91	3.758,71	5.369,58
Scuola dell'infanzia non efficiente (fino a 3 sezioni)	2.881,56	4.116,52	3.382,84	4.832,63
Scuola primaria efficiente (più di 5 classi)	3.395,84	4.851,19	3.952,81	5.646,87
Scuola primaria non efficiente (fino a 5 classi)	3.056,25	4.366,07	3.557,53	5.082,18
Scuola sec. di I grado efficiente (più di 3 classi)	4.878,23	6.968,90	5.494,33	7.849,04
Scuola sec. di I grado non efficiente (fino a 3 classi)	4.390,41	6.272,01	4.944,90	7.064,14
Biennio Liceo scientifico efficiente (più di 5 classi)	4.300,51	6.143,58	4.948,39	7.069,13
Biennio Liceo scientifico non efficiente (fino a 5 classi)	3.870,46	5.529,22	4.453,55	6.362,21
Triennio Liceo scientifico efficiente (più di 5 classi)	4.516,47	6.452,10	5.164,35	7.377,64
Triennio Liceo scientifico non efficiente (fino a 5 classi)	4.064,82	5.806,89	4.647,91	6.639,88
Biennio Liceo classico efficiente (più di 5 classi)	4.300,50	6.143,58	4.948,38	7.069,12
Biennio Liceo classico non efficiente (fino a 5 classi)	3.870,45	5.529,22	4.453,54	6.362,21
Triennio Liceo classico efficiente (più di 5 classi)	4.588,45	6.554,93	5.236,33	7.480,47
Triennio Liceo classico non efficiente (fino a 5 classi)	4.129,61	5.899,44	4.712,70	6.732,42
Biennio Liceo linguistico efficiente (più di 5 classi)	4.300,50	6.143,58	4.948,38	7.069,12
Biennio Liceo linguistico non efficiente (più di 5 classi)	3.870,45	5.529,22	4.453,54	6.362,21
Triennio Liceo linguistico efficiente (più di 5 classi)	4.516,47	6.452,09	5.164,34	7.377,63
Triennio Liceo linguistico non efficiente (fino a 5 classi)	4.064,82	5.806,88	4.647,91	6.639,87

»